

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SU STRADE INTERPODERALI CONSORTILI

PREMESSA

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della pista.

(ai sensi dell'art. 8 Capo II, e art. 45 e 46 Capo IV del vigente statuto consorziale approvato dall'Assessore all'Agricoltura)

Art. 1 - Definizione

La Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17, aggiornata con la legge regionale del 5 dicembre 2005, n. 31, disciplina la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione sulle strade non rientranti nelle categorie di strade statali, regionali e comunali, tra cui anche quelle poderali ed interpoderali.

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo fine di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade consortili; quest'ultime se erano nate con lo scopo di agevolare l'agricoltura in zone disagiate, in quanto non raggiungibili da strade comunali e/o regionali, ora vengono quasi esclusivamente utilizzate da gestori di impianti di risalita, gestori di attività alberghiere, extra-alberghiere, rifugi alpini, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e proprietari di fondi rustici, ubicati nel territorio di Gressoney-La-Trinité e nella vicina Valsesia.

Attualmente i comprensori serviti da strade consorziali sono i seguenti:

Comprensorio denominato "Vallone del Moos"; costituito dagli immobili (terreni e fabbricati) dislocati nell'Alpe di Moos e Locker Fg. 10 e 12.

Comprensorio denominato "Bedemie": costituito dai terreni e fabbricati posti a monte dell'abitato di D'Eyola Inferiore, distinti al Catasto al Fg. 10-11 e 12;

Art. 2- Descrizione

1. Comprensorio "**Vallone del Moos**": la pista consortile si sviluppa a partire dal margine dell'abitato di Tschaval sino all'Alpe Moos.

Il tratto di pista di circa mt. _2800_ ha una larghezza di circa metri 3,50 fondo stradale sterrato con protezioni solamente in alcuni tratti.

In corrispondenza dell'accesso in Loc. Tschaval è stata collocata una sbarra chiusa che

permetterà l'accesso ai soli autorizzati.

2. Comprensorio "**Bedemie**": pista consortile si sviluppa a partire dalla S.R. n. 43 di Staffat di circa metri 2900_, sino al posteggio sito sul Fg. 11, il fondo stradale è sterrato con in alcuni tratti i guard rails;

Al termine di entrambe le strade consorziali è vietato il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore, anche se laterali alla viabilità di transito, eccetto nelle piazzole adibite all'uopo.

Art. 3 – Periodi di apertura e regole di utilizzo

1. Le piste potranno essere percorse solo in assenza totale di neve e a fondo viabile asciutto. Le piste vengono chiuse a partire dalla prima nevicata sino allo scioglimento del manto nevoso sul fondo stradale, in quanto non è previsto lo sgombero della neve.
2. Il Direttivo del Consorzio potrà disporre la chiusura straordinaria delle piste, qualora sussistano condizioni particolari che rendano pericoloso il transito degli utenti sulle piste stesse.

Art. 4 – Utenti autorizzati

Gli utenti che potranno transitare sulle strade interpoderali consorziali si suddividono in due ambiti principali:

1. **AMBITO AGRICOLO** (Proprietari di fondi agricoli e loro affittuari)
2. **AMBITO EXTRA AGRICOLO** (società impianti, Soc. C.V.A. Spa, strutture ricettive, rifugi, bar ristoranti, ecc..)

1. AMBITO AGRICOLO:

Tutti coloro che hanno concesso i terreni per il passaggio della strada interpoderale consorziale (e loro eredi, nonché coloro che hanno acquistato i fondi e che rientrano automaticamente nel perimetro consorziale).

Tutti coloro i quali sono proprietari di fondi ed immobili agricoli nel perimetro del consorzio, le aziende agricole autorizzate ad esercitare la loro attività sui fondi rientranti nel perimetro consorziale e zone limitrofe (Punta Jolanda, Gabiet, Bedemie, Passo dei Salati, Col d'Olen).

2. AMBITO EXTRA AGRICOLO:

- gli operatori turistici che esercitano un'attività commerciale sia all'interno del perimetro attuale consorziale e coloro che esercitano al di fuori di esso, e più precisamente nelle seguenti località: Punta Jolanda, Gabiet, Bedemie, Passo dei Salati, Col d'Olen e i rifugi in alta quota dei comprensori in oggetto;
- gestori di impianti di risalita per la pratica dello sci installati nel comprensorio del Monterosa ski.
- le aziende o gli enti proprietari di infrastrutture tecnologiche collocate all'interno del perimetro attuale consorziale e coloro che esercitano al di fuori di esso, e più precisamente nelle seguenti località: Punta Jolanda, Gabiet, Bedemie, Passo dei Salati, Col d'Olen;
- i privati, proprietari di immobili ubicati al di fuori del perimetro consorziale;
- il servizio di noleggio con conducente esclusi i periodi di esercizio impianti di risalita;
- altre casistiche di utenti non esplicitamente previste dal regolamento potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo del Consorzio ad utilizzare le piste (Comune, Forze Armate, ecc...).

Si precisa che durante il periodo di apertura degli impianti i gestori delle attività ricettive, extraricettive ecc. dovranno far utilizzare ai propri ospiti possibilmente gli impianti di risalita, eccetto nel caso in cui si tratti di persone disabili munite del contrassegno di cui all'art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e suo Regolamento di attuazione.

Art. 5— Gestione e manutenzione

Il Consorzio svolge l'attività di gestore delle piste fermo restando le proprietà dei terreni sui quali la pista si sviluppa. Pertanto il mantenimento della pista mediante l'esecuzione di opere di manutenzione periodica compete al Consorzio stesso che dovrà garantirne la percorribilità durante i periodi di apertura. Gli utenti autorizzati a percorrere le piste dovranno contribuire alle spese di manutenzione e gestione delle stesse secondo le modalità e quote forfetarie riportate qui di seguito.

AMBITO AGRICOLO:

- Gli agricoltori sono esenti da ogni pagamento.

AMBITO EXTRA AGRICOLO:

- **attività ricettive ed extraricettive:** (alberghi, rifugi, bar ristoranti, ecc.) pagamento di una quota fissa pari ad **€ 250,00** (duecentocinquanta euro) per il normale approvvigionamento e conduzione dell'esercizio.

- **gestori di impianti di risalita Monterosa S.p.A.** pagamento di una quota fissa pari ad **€ 2.000,00** (duemila euro) oppure quantità di materiale o altro servizio pari all'importo della quota sopraindicata (vedi accordi scritti).

- **Soc. C.v.a. S.p.A.** pagamento di una quota fissa pari ad **€ 250,00** (duecentocinquanta euro) (salvo diversi accordi).

- **Servizio di noleggio con conducente** pagamento di una quota fissa pari ad **€ 250,00** (duecentocinquanta euro). (salvo diversi accordi)

- **privati proprietari di immobili:** €50,00 (cinquanta euro)

Per transiti temporanei o provvisori di ditte varie, il pagamento verrà stabilito in base al periodo di utilizzo della strada e al numero dei mezzi.

Nel caso in cui suddette categorie dovessero effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti, dovranno comunicare al Consorzio il periodo dei lavori, quantificare l'aumento dei passaggi e di conseguenza verrà calcolata una somma ulteriore da versare.

Sono esentati dal pagamento delle quote, (tranne la cauzione relativa al rilascio dei pass) i consorziati che all'epoca della costruzione delle piste interpoderali hanno ceduto il terreno di proprietà per la realizzazione delle piste stesse.

Sono esentati da qualsiasi quota di pagamento il Comune, i mezzi utilizzati per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, i mezzi di soccorso, di assistenza sanitaria e veterinaria nonché i mezzi di protezione civile in caso di calamità.

Art. 6— Richiesta di transito

Ogni persona che abbia i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, sulla quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve.

Agli utenti autorizzati al transito sulle piste interpoderali, verranno consegnati due pass

da esporre obbligatoriamente sul mezzo di transito ben visibile Ulteriori pass verranno rilasciati su richiesta a discrezione del Consorzio.

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle piste di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone, a cose e alla sede stradale (cedimenti, formazione di buche, asportazione del fondo, rottura della sbarra ecc...) e provvederanno al ripristino delle stesse a loro spese. Se non si trovasse il responsabile dei danni, la spesa di ripristino verrà suddivisa tra tutti i fruitori della strada interpoderale interessata.

Tutti coloro che transitano sulle piste interpoderail lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Art. 7 Pagamenti

Coloro che utilizzano le strade interpoderali dovranno versare l'importo dovuto tramite bonifico bancario. IBAN IT31 W030 6931 6091 0000 0017 881

Causale "CONTRIBUTO MANUTENZIONE PISTA INTERPODERALE"

Con la ricevuta di avvenuto pagamento agli utenti verranno consegnati i pass per accedere alle strade interpoderali.

Art. 8— Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 della L R n 1711985, aggiornata con la L R n 31 del 05.12.2005, «gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza, sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della legge sopracitata".

--==ooOoo==--

SOMMARIO

- Art. 1** Definizione
- Art. 2** Descrizione
- Art. 3** Periodi di apertura e regole di utilizzo
- Art. 4** Utenti autorizzati
- Art. 5** Gestione e manutenzione
- Art. 6** Richieste di transito
- Art. 7** Pagamenti
- Art. 8** Sanzioni